



Città di Tempio Pausania

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al territorio

Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 4.8.0 Fasc. 2019/.....

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELL'USO DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI RISTORO

SCADENZA OFFERTE: ORE 13,00 DEL GIORNO 14 GIUGNO 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI AL PATRIMONIO E TERRITORIO

rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni G. C. n. 65 del 30.4.2019, esecutiva dal 3.5.2019 e n. 75 del 24.5.2019, esecutiva dal 24.5.2019, nonché della determina a contrarre n. 497 del 24.5.2019, esecutiva dal 30.5.019, pubblicata in Amministrazione trasparente – percorso: Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici > Determinazioni a contrarre > n. 2695/19) relativa alla concessione dei locali in oggetto, da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice) e degli artt. 36, 37, 42 e 63 e seguenti del R. D. 827/1924, con il criterio del prezzo più alto -, è indetta procedura di gara aperta per la concessione in uso del fabbricato ubicato in località Vallicciola sul Monte Limbara di seguito meglio descritta

Oggetto	<p>- Fabbricato in legno con servizi da adibire a punto di ristoro e ufficio informazioni (sup. lorda mq. 121 circa – area antistante mq. 100 circa)</p> <p>- n. 2 parco giochi per bambini non contigui</p> <p>- n. 1 piazzale di sosta</p> <p>Tipologia: Patrimonio indisponibile</p> <p>Tipologia di contratto: Concessione</p> <p>NCT foglio 207 mappale 31 (parte)</p> <p><i>Descrizione del fabbricato e Stato di manutenzione:</i></p> <p>L'immobile interessato è posto al piano terra ed è costituito da n. 3 locali con servizi per una superficie lorda pari a circa 121,00 mq.</p> <p>I locali necessitano di alcuni lavori di manutenzione straordinaria da realizzare per rendere il locale perfettamente agibile</p> <p>Il fabbricato ricade in area vincolata dal punto di vista paesaggistico</p> <p>L'impianto di approvvigionamento idrico fornisce un quantitativo di risorse inadeguato al fabbisogno, pertanto sarà necessario realizzare un pozzo per l'approvvigionamento idrico la cui spesa sarà detratta dal canone di concessione.</p> <p>La struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.</p> <p><u><i>Gli arredi e le attrezzature di esercizio installate nel locale appartengono al precedente concessionario ed il locale sarà pertanto concesso in uso privo di arredi e attrezzature avendo ad oggetto la concessione unicamente l'unità immobiliare, i cui arredi sono a carico dell'aggiudicatario.</i></u></p>
---------	---

Durata	<p>Anni 6 (sei), rinnovabili per altri 6 anni, con possibile rinnovo di pari durata per una sola volta. Le parti potranno disdire il contratto con comunicazione da effettuarsi almeno 2 mesi prima.</p> <p>É vietata la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale del godimento dei locali.</p> <p>Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale</p>
Canone di concessione	<p>Il canone non potrà essere inferiore a € 5.100,00 annui (pari a € 425,00 al mese) oltre l'IVA di legge di legge, se dovuta, da aggiornare annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT (75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)</p> <p>L'importo del canone potrebbe essere compensato da attività che il concessionario potrà svolgere in conto servizi a favore dell'Amministrazione, nonché da lavori di manutenzione straordinaria e/o miglioramento, autorizzati dal Comune, come ad esempio la realizzazione del pozzo per l'approvvigionamento idrico. In tal caso si procederà con emissione reciproca di fattura del valore del canone e della prestazione effettuata.</p>
Condizioni di utilizzo	<p>Il concessionario dovrà utilizzare il punto di ristoro oggetto della concessione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per ufficio informazioni. Con tale ultima prescrizione (ufficio informazioni) si intende che il concessionario dovrà garantire al Comune uno spazio interno ed uno esterno (bacheca) per l'affissione di cartelli informativi. Inoltre dovrà essere garantito un adeguato spazio all'interno e/o all'esterno della struttura per l'eventuale presenza di una o due persone inviate dal Comune per svolgere attività di informazione turistica al pubblico. Tali soggetti dovranno poter utilizzare i bagni della struttura</p> <p>L'apertura del Punto di ristoro non potrà essere inferiore alle 8 ore giornaliere dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Nei restanti periodo dell'anno l'apertura deve avvenire nelle giornate festive e prefestive, salvo ulteriori giornate in occasione di eventi climatici particolari, quali nevicate, in occasione delle quali è fatto obbligo di apertura.</p> <p>Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'area gratuitamente per manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate, fissate in numero non superiore 5 annue.</p> <p>La concessione avrà carattere strettamente personale e non può essere ceduta o trasmessa a terzi.</p> <p>É fatto divieto al concessionario di subconcedere in tutto o in parte l'impianto e l'area oggetto della concessione o cedere il contratto medesimo senza l'espressa e preventiva autorizzazione del Comune.</p> <p>Nel caso dovesse essere autorizzata la subconcessione, ogni responsabilità farà comunque capo al concessionario titolare del contratto.</p>
Spese	<p>Gli interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione, ove necessari, verranno stimati dall'Amministrazione, approvati e valutati nell'ambito della concessione.</p> <p>Le spese di conduzione e manutenzione ordinaria saranno in ogni caso a carico dell'assegnatario (compreso lo smaltimento dei rifiuti e la relativa imposta). Sarà obbligo di questi effettuare, entro 60 giorni dalla consegna dell'immobile, i lavori occorrenti per intestare a se stesso le utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e raffrescamento. Trascorsi 60 giorni dalla consegna dell'immobile, l'Amministrazione provvederà a cessare le utenze intestate a proprio nome. Nelle more di quanto sopra, gli assegnatari dovranno corrispondere al Comune il pagamento delle somme anticipate dal Comune. La medesima somma sarà dovuta, in aggiunta al canone di concessione, nel caso in cui per oggettive impossibilità non possano essere volturate le suddette utenze. Saranno inoltre a</p>

	<p>carico dell'assegnatario le spese per l'effettuazione delle pulizie dei locali ed ogni eventuale imposta e tassa eventualmente dovuta per l'utilizzo dell'immobile a carico del conduttore, comprese le spese di bollo e registrazione del contratto.</p> <p>Saranno detratte dal canone di locazione le spese per la manutenzione straordinaria/ristrutturazione, debitamente documentate e fatturate e precedentemente autorizzate per iscritto dal Comune.</p> <p>La stima del valore dei lavori effettuati sarà effettuata dal Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio e territorio.</p>
Oneri a carico del concessionario	<p>Saranno a carico del concessionario i seguenti oneri:</p> <p>a) la gestione dell'intera area affidata deve essere svolta garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza, l'igienicità della struttura e la qualità dei servizi erogati, restando pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della gestione, sia per l'impiego di sostanza nocive nei trattamenti igienici sanitari (anche in ordine alla somministrazione di alimenti e bevande), sia per difetto di sicurezza dell'intero complesso concesso</p> <p>b) la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni comprese le pertinenze delle aree concesse</p> <p>c) il taglio dell'erba e di altre piante nelle aree esterne concesse e di una fascia larga tre metri intorno al fabbricato</p> <p>d) l'approvvigionamento idrico mediante la realizzazione di un pozzo la cui spesa sarà defalcata dal canone di concessione ovvero, nelle more di realizzazione del pozzo, mediante installazione di apposito serbatoio di accumulo.</p> <p>e) La manutenzione ordinaria dell'area oggetto della concessione</p> <p>f) l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente all'utilizzazione dell'area ed alla gestione delle attività e dei servizi svolti, compresi i giochi del parco giochi</p> <p>g) tutti i titoli amministrativi e sanitari (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività</p> <p>h) il pagamento delle imposte e delle spese relative e conseguenti al contratto di concessione in uso, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione del contratto, nonché quelle per l'esercizio delle attività (ad esempio, la TARI)</p> <p>i) la sorveglianza e la custodia dell'area affidata 24 ore su 24</p> <p>Al concessionario spettano gli introiti per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'erogazione di eventuali altri servizi connessi all'attività, nonché l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi pubblicitari sull'intera area concessa</p>
Oneri a carico del Comune	<p>Sono a carico del Comune i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire l'utilizzo dell'intera area concessa e delle attrezzature presenti, indicate nel verbale di consegna - ispezionare, in qualunque momento, l'area concessa ottenendo dal concessionario tutte le informazioni che riterrà opportune - vigilare sul rispetto degli obblighi del concessionario - la manutenzione straordinaria dell'area concessa
Garanzie	<p>Sarà obbligo dell'assegnatario costituire apposita cauzione per inadempimento degli obblighi contrattuali, compreso il pagamento del canone di concessione</p> <p>Sarà obbligo dell'assegnatario costituire apposita polizza assicurativa verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto.</p> <p>L'Amministrazione dovrà essere esonerata da responsabilità per eventuali danni e/o infortuni che dovessero verificarsi a persone e/o cose, responsabilità che si</p>

	intende a carico del conduttore, nonché per mancate acquisizioni di permessi, autorizzazioni, nulla osta, pareri, o altri atti comunque denominati non di specifica competenza di questo Ente
Penali	Il Comune, previa comunicazione al concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali nei seguenti casi: a) in caso di violazione delle prescrizioni degli oneri del concessionario, da un minimo di € 50 a un massimo di € 250,00 per infrazione b) in caso di violazione delle prescrizioni, sopra descritte, dell'utilizzo dei locali verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata apertura Oltre il 5° giorno di mancata prestazione e/o inosservanza anche di uno solo degli obblighi sopra descritti, verrà inviata al concessionario regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla medesima, trascorsi inutilmente i quali si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese sostenute dal Comune per porre rimedio alle inadempienze del concessionario
Revoca della concessione	Il Comune può revocare la concessione per motivate ragioni di ordine pubblico, nonché per inadempimento agli obblighi previsti nel contratto di concessione e sopra descritti. Inoltre, è causa di revoca l'incuria, la negligenza o l'inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture, compresi i giochi del parco giochi, di competenza del concessionario che abbiano generato il depauperamento dell'immobile e del patrimonio affidato, così come la ripetuta, protratta e immotivata mancata erogazione al pubblico delle prestazioni della concessione. La revoca comporta l'incameramento del deposito cauzionale. Costituirà giusta causa di revoca anche la concessione a terzi della concessione e la violazione di sub concessione
Termini e modalità per la presentazione delle proposte	L'offerta dovrà pervenire al Protocollo generale dell'ente, ubicato in P.zza Gallura n. 3, entro le ore 13,00 del giorno 14 giugno 2019 , con il seguente oggetto: NON APRIRE. OFFERTA PER LA GARA: CONCESSIONE FABBRICATO PUNTO DI RISTORO VALLICCIOLA Le stesse dovranno essere indirizzate a: Comune di Tempio Pausania – Settore dei servizi al patrimonio e territorio – P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania Si fa presente che il plico deve contenere <u>a pena di esclusione</u> al suo interno 2 buste , a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, compresi i lembi preincollati dal fabbricante, recanti l'intestazione del mittente e l'oggetto della gara come sopra indicati, e la dicitura rispettivamente "A – Documentazione amministrativa"; "B – Offerta economica".
Periodo di validità dell'offerta	180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più alto
Requisiti e condizioni di partecipazione	Possono partecipare alla gara soggetti imprenditoriali costituiti come ditte individuali o in forma di società di qualsiasi tipo (anche in raggruppamento tra di loro) iscritte per attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la CCIAA e che non presentino cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione ex art. 80, commi 1, 2, 3 e 5 D. Lgs. 50/2016. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti. Non sono ammesse offerte per persona da nominare. Il concessionario dovrà munirsi dei titoli di legge per l'esercizio dell'attività, compresi quelli igienico-sanitari

Sopralluogo	É obbligatorio a pena di esclusione. Gli interessati dovranno richiedere apposito appuntamento ai numeri di telefono o mail sotto indicati
Informativa sulla privacy	Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati
Nominativo del Responsabile del Procedimento	Dott. Marcello Ronchi – Servizio Amministrativo – Settore dei servizi al patrimonio e territorio – Via Olbia – Tempio Pausania email: ammtecnico1@comunetempio.it PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it . tel: 079-679973 - fax. 079-679973 – 679929

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara (il presente documento)
2. Planimetria e altri atti
3. disciplinare di gara
4. domanda di partecipazione alla gara
5. modulo offerta economica
6. Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania
7. schema di contratto di concessione

I sopra elencati documenti sono pubblicati sul portale istituzionale <http://www.comune.tempiopausania.ot.it>, ed è possibile visionarli e scaricarli seguendo il seguente percorso:

Amministrazione trasparente < Bandi di gara e contratti < Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori < Avvisi, bandi e inviti.

Il presente bando è pubblicato, altresì, nell'Albo pretorio on line dell'Ente

Per le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché per le altre ulteriori informazioni relative agli appalti sopra descritti, si rimanda al disciplinare di gara

Tempio Pausania, 30 maggio 2019

RM

Il Dirigente del Settore
dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio
Arch. Giancarmelo Serra
firmato digitalmente



Città di Tempio Pausania

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al territorio

Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 4.8.0 Fasc. 2019/____

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI RISTORO

Disciplinare di gara

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 14 giugno 2019

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative alla medesima relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta con determina a contrarre n. 497 del 24.5.2019 (pubblicata in Amministrazione trasparente – percorso: Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici > Determinazioni a contrarre > n. 2695/19) relative alla concessione del fabbricato e dell'area in oggetto, da affidarsi mediante PROCEDURA APERTA ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice) e degli artt. 36, 37, 42 e 63 e seguenti del R. D. 827/1924, con il criterio del prezzo più alto.

L'importo a base di gara quale canone annuo per la concessione in oggetto sul quale dovrà essere presentato rialzo ammonta a € **5.100,00**, oltre all'IVA al 22%.

Il Responsabile del procedimento è: dott. Marcello Ronchi – email: ammtecnico1@comunetempio.it - PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it. - tel: 079-679973 – fax: 079-679973 – 679929 - Via Olbia – Tempio Pausania.

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Planimetria e altri atti
3. disciplinare di gara (il presente documento)
4. domanda di partecipazione alla gara
5. modulo offerta economica
6. Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania
7. schema di contratto di concessione

I sopra elencati documenti sono pubblicati sul portale istituzionale <http://www.comune.tempiopausania.ot.it>, ed è possibile visionarli e scaricarli seguendo il seguente percorso:

Amministrazione trasparente < Bandi di gara e contratti < Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori < Avvisi, bandi e inviti.

1. Oggetto

Oggetto della presente gara è la concessione del fabbricato e dell'area circostante di proprietà comunale in località Vallicciola, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, NCT foglio 207 mappale 31 (parte), superficie mq. 121 circa + area antistante mq. 100 circa).

La concessione avrà una durata di 6 (sei) anni rinnovabili per altri 6. Le parti potranno disdire il contratto con comunicazione da effettuarsi almeno 2 mesi prima.

2. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC: ammtecnico1@comunetempio.it, non oltre 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente – percorso: Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici > Avvisi, bandi e inviti, e costituiranno interpretazione autentica delle disposizioni inerenti la presente procedura.

3. Comunicazioni

Salvo quanto disposto al punto 2. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 52 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio del Responsabile del Procedimento all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito al tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. Requisiti di partecipazione

4.1 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici aventi i requisiti descritti nel bando di gara

4.2 Condizioni di partecipazione – requisiti di ordine generale professionale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2,3, e 5 del Codice;

b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 o che siano incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

c) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. maggio 2010, n°78 oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;

d) condizioni che possano determinare conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del Codice;

4.3 **Sopralluogo.** Il sopralluogo è obbligatorio **a pena di esclusione**. Gli interessati prenderanno pertanto appuntamento con dipendente del Comune a ciò addetto. Per contatti occorre telefonare o trasmettere mail ai numeri/indirizzi indicati nel bando di gara.

5. Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente l'offerta e la documentazione di cui ai successivi punti, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire entro il giorno **14.06.2019 ore 13:00**. A pena di esclusione dalla gara, lo stesso dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi preincollati dal fabbricante, dovrà riportare all'esterno in maniera chiara: denominazione, ragione sociale, indirizzo del soggetto concorrente, numero di telefono e indirizzo PEC, oltre alla seguente dicitura

NON APRIRE

**OFFERTA PER LA GARA:
CONCESSIONE FABBRICATO PUNTO DI RISTORO
VALLICCIOLA**

Il plico deve contenere a pena di esclusione al suo interno 2 buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, compresi i lembi preincollati dal fabbricante, recanti l'intestazione del mittente e l'oggetto della gara come sopra indicati, e la dicitura rispettivamente "A – Documentazione amministrativa"; "B – Offerta economica".

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Devono essere rilasciate ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice (anche utilizzando il modulo allegato), con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato, altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico, altro soggetto dichiarante); a tal fine devono essere corredate a pena di esclusione dalla **fotocopia di un documento di identità in corso di validità**; per ciascun dichiarante è **sufficiente una sola copia** del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso è richiesta la presentazione della relativa procura in copia conforme all'originale;

c) Devono essere redatte in lingua italiana preferibilmente sui modelli allegati al presente, predisposti dal Comune di Tempio Pausania. Se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi riferiti all'offerta economica dovranno essere espressi in euro;

d) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5.1 BUSTA "A" - "Documentazione amministrativa"

La Busta "A" deve contenere **a pena di esclusione** all'interno la seguente documentazione:

Domanda di partecipazione (è consigliato l'uso dell'allegato Modello)

La domanda deve essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La domanda, oltre alle generalità dei concorrenti, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

b) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo oggetto della concessione nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

c) di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsto dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale la Stazione Appaltante deve inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente gara (in caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, la comunicazione recapitata al soggetto capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati);

e) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'affidatario;

f) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

g) Dichiarazione di impegno a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data della gara d'appalto;

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di partecipazione

La dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara
L'operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di gara, ossia:

A) di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80Commi 1,2 3 e 5 del Codice (*le stesse non devono sussistere prima o nel corso della procedura di gara*). Nello specifico l'operatore economico dichiarerà:

(1) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

(2) di non avere subito le condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice

(3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice

(4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

(5) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*a titolo esemplificativo: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);

(6) di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del Comune o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio

(7) di non aver dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili

(8) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura

(9) l'inesistenza di situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile determinata dalla partecipazione dell'operatore alla procedura di gara (*Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62*);

(10) di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

(11) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

(12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 55/1990
ovvero

che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 55/1990, ma è trascorso almeno

un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

(13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/1999 per aver assolto gli obblighi di legge

ovvero

- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della Legge 68/1999 in quanto l'impresa occupa meno di 15 dipendenti;

ovvero

- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della Legge 68/1999 in quanto pur occupandone da 15 a 35 dipendenti, l'impresa non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

(14) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991;

ovvero

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 689/1981.

(15) di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima procedura, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (*indicare le generalità*) che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(16) (*in alternativa se del caso*) di trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti da 2) a 12) (*specificare quale*) e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (*il dichiarate dovrà allegare adeguata prova*);

(17) (*in alternativa se del caso*) di non doversi applicare le cause di esclusione in precedenza elencate in quanto l'azienda o la società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

B) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del Codice;

ovvero

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ci sono stati i seguenti soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del Codice (*indicare generalità e gli atti e misure adottate dall'impresa a completa ed effettiva dissociazione di eventuali condotte penalmente sanzionate di questi ultimi - In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si intendono soggetti cessati anche coloro che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*);

C) dichiara ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/01 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente del Comune di Tempio Pausania che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

D) iscrizione alla CCIAA per per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

E) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto; devono altresì essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e precisamente:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

F) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

G) di impegnarsi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui si verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio;

H) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

I) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il seguente percorso: www.comune.tempiopausania.ot.it / Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania, adottato con deliberazione G. C. n. 88 del 8.6.2016, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il seguente percorso: www.comune.tempiopausania.ot.it / Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali /) nonché pubblicato unitamente altri atti di cui alla presente gara (vedasi punto 5.1), e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Patto, pena l'esclusione dalla gara e, in caso di aggiudicazione, la risoluzione del contratto.

M) dichiara, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, l'esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa concorrente con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania.

N) Al fine dell'invio delle comunicazioni di cui agli artt. 40 e 76 del Codice, indica il domicilio eletto e il proprio indirizzo PEC

O) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa (utilizzare l'allegato *Modello*)

Sono obbligati a presentare la presente dichiarazione i soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, sotto elencati appartenenti a tutti gli operatori partecipanti alla gara:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

La dichiarazione deve essere altresì presentata dai soggetti cessati dalla carica di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in quanto l'esclusione e il divieto operano anche nei loro confronti, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta

penalmente sanzionata.

Qualora i soggetti cessati non siano in condizione di rendere la dichiarazione, la stessa può essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa in cui affermi il possesso dei requisiti richiesti "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato nonché l'indicazione degli atti e delle misure adottate dall'impresa a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata

Nella dichiarazione il soggetto deve indicare di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, ossia:

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ovvero

- di trovarsi in una delle situazioni elencate (*specificare quale*) e che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (*il dichiarate dovrà allegare adeguata prova*).

ovvero

- di trovarsi in una delle situazioni elencate (*specificare quale*) e che la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (*il dichiarate dovrà allegare adeguata prova*).

Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione dovrà essere data motivata comunicazione. In ogni caso non ci si può avvalere di detta possibilità nel caso di esclusione derivante da sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo in cui opera detta esclusione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (*Si precisa ancora che il reato estinto non va dichiarato laddove sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Si chiarisce altresì che i reati per i quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. Si ricorda che l'interessato può effettuare una visura senza efficacia certificativa presso l'Ufficio del Casellario giudiziale competente, di tutte le iscrizioni a lui riferite comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002*).

"Patto di integrità" sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del partecipante o nel caso di partecipante plurisoggettivo, lo stesso dovrà essere sottoscritto da ciascun titolare/rappresentante. La mancata presentazione e sottoscrizione di tale documento comporterà **l'esclusione dalla gara**.

DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO

Riassumendo, la busta A deve **obbligatoriamente** contenere, a pena di esclusione:

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO
- PATTO DI INTEGRITA'

5.2. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

Nella busta B "OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, un'unica offerta, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, contenente:

- **Canone di concessione offerto** (in cifre ed in lettere) **maggiore** dell'importo posto a base di gara (€ 5.100,00). In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale l'indicazione più vantaggiosa per il Comune.

La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta.

Nel caso in cui due o più concorrenti, presenti alla seduta di gara, abbiano presentato la medesima offerta e questa sia valida, si procede nella medesima seduta ad una licitazione tra essi. Il presidente del seggio di gara fornisce ai concorrenti il materiale per scrivere l'offerta che dovrà essere consegnata in busta chiusa al medesimo presidente. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Nel caso di ulteriore parità, ovvero se non siano presenti uno o più dei concorrenti che hanno presentato le offerte uguali, ovvero nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine di presentazione dell'offerta

5.3. Ulteriori disposizioni

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

6. Procedura di aggiudicazione

6.1 Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l'ufficio del Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio, ubicato in via Olbia a Tempio Pausania, il giorno **18 giugno 2019 alle ore 10,30**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate nei tre giorni lavorativi successivi, alle ore 10,30 senza ulteriore avviso.

Le eventuali successive sedute pubbliche (ulteriori rispetto a quanto specificato nell'ultimo periodo del precedente comma) saranno comunicate ai concorrenti almeno 2 giorni prima a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.tempiopausania.ot.it in Amministrazione trasparente – percorso: Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici > Avvisi, bandi e inviti.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa".

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

7. Cause tassative di esclusione

Costituiscono causa tassativa di esclusione:

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- mancato inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica in buste separate debitamente sigillate;
- plico non pervenuto nel termine fissato
- in generale tutte le ipotesi considerate tali dall'attuale giurisprudenza maggioritaria e dall'ANAC.

8. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto

Il Comune procederà, nei confronti del primo classificato, alla verifica del possesso dei requisiti generali e professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutte le verifiche amministrative che l'Amministrazione intende effettuare volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara.

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto del presente appalto, sono a carico dell'aggiudicatario.

9. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

11 Patto di integrità

Si rammenta che, come già segnalato in precedenza dovrà essere **allegata, a pena di esclusione**, copia del patto di integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e, nel caso avvengano da parte dell'aggiudicatario dopo la stipula del contratto, alla risoluzione di quest'ultimo.

Tempio Pausania, 30 maggio 2019

RM

Il Dirigente del Settore
dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio
Arch. Giancarmelo Serra
firmato digitalmente



Città di Tempio Pausania

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al territorio

Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 4.8.0 Fasc. 2019/.....

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI RISTORO

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - UTILIZZO DEI LOCALI: Il concessionario dovrà utilizzare il punto di ristoro oggetto della concessione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per ufficio informazioni. Con tale ultima prescrizione (ufficio informazioni) si intende che il concessionario dovrà garantire al Comune uno spazio interno ed uno esterno (bacheca) per l'affissione di cartelli informativi. Inoltre dovrà essere garantito un adeguato spazio all'interno e/o all'esterno della struttura per l'eventuale presenza di uno o due persone inviate dal medesimo Comune per svolgere attività di informazione turistica al pubblico. Tali soggetti dovranno poter utilizzare i bagni della struttura. L'apertura del Punto di ristoro non potrà essere inferiore alle 8 ore giornaliere dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Nei restanti periodo dell'anno l'apertura deve avvenire nelle giornate festive e prefestive, salvo ulteriori giornate in occasione di eventi climatici particolari, quali neviccate, in occasione delle quali è fatto obbligo di apertura.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'area gratuitamente per manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate, fissate in numero non superiore 5 annue.

La concessione ha carattere strettamente personale e non può essere ceduta o trasmessa a terzi.

É fatto divieto al concessionario di subconcedere in tutto o in parte l'impianto e l'area oggetto della concessione o cedere il contratto medesimo senza l'espressa e preventiva autorizzazione del Comune.

Nel caso dovesse essere autorizzata la subconcessione, ogni responsabilità farà comunque capo al concessionario titolare del contratto.

La struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Gli arredi e le attrezzature di esercizio installate nel locale appartengono al precedente concessionario ed il locale sarà pertanto concesso in uso privo di arredi e attrezzature avendo ad oggetto la concessione unicamente l'unità immobiliare, i cui arredi sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 2 - CANONE ANNUO: Il canone di concessione è quello risultante dalla procedura di gara e comunque superiore a € 5.100,00 annui oltre l'IVA di legge di legge, se dovuta, da aggiornare annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT.

L'importo del canone potrebbe essere compensato da attività che il concessionario potrà svolgere in conto servizi a favore dell'Amministrazione, nonché da lavori di manutenzione straordinaria e/o miglioramento, autorizzati dal Comune, come ad esempio la realizzazione del pozzo per l'approvvigionamento idrico. In tal caso si procederà con emissione reciproca di fattura del valore del canone e della prestazione effettuata. In tali casi di scomputo di prestazioni rispetto ai canoni concessori, il relativo trattamento fiscale sarà riferito all'istituto previsto dall'art. 11 DPR 633/1972, configurandosi la stessa quale operazione permutativa e pertanto esclusa dal regime della scissione dei pagamenti IVA (vedasi Circ. Agenzia Entrate n. 27 del 7.11.2017, Cass. n. 28725 del 30.11.2017 e autorevole parere dello studio Delfino & Partners). La stima del valore delle attività/servizi/lavori effettuati sarà effettuata dal Dirigente competente

Art. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE: La durata della concessione è prevista in anni 6, con possibile rinnovo di pari durata per una sola volta.

Le parti potranno disdire il contratto con comunicazione da effettuarsi almeno 2 mesi prima. È vietata, a cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimenti dei locali.

Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale.

Art. 4 - SPESE: gli interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione, ove necessari, verranno stimati dall'Amministrazione, approvati e valutati nell'ambito della locazione.

Le spese di conduzione e manutenzione ordinaria saranno in ogni caso a carico dell'assegnatario (compreso lo smaltimento dei rifiuti e la relativa imposta). Sarà obbligo di questi effettuare, entro 60 giorni dalla consegna dell'immobile, i lavori occorrenti per intestare a se stesso le utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e raffrescamento. Trascorsi 60 giorni dalla consegna dell'immobile, l'Amministrazione provvederà a cessare le utenze intestate a proprio nome. Nelle more di quanto sopra, gli assegnatari dovranno corrispondere al Comune il pagamento delle somme anticipate dal Comune. La medesima somma sarà dovuta, in aggiunta al canone di locazione, nel caso in cui per oggettive impossibilità non possano essere volturate le suddette utenze. Saranno inoltre a carico dell'assegnatario le spese per l'effettuazione delle pulizie dei locali ed ogni eventuale imposta e tassa eventualmente dovuta per l'utilizzo dell'immobile a carico del conduttore, comprese le spese di bollo e registrazione del contratto.

Saranno detratte dal canone di locazione le spese per la manutenzione straordinaria/ristrutturazione, debitamente documentate e fatturate e precedentemente autorizzate per iscritto dal Comune. La stima del valore dei lavori effettuati sarà effettuata dal Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio e territorio.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: Saranno a carico del concessionario i seguenti oneri:

a) la gestione dell'intera area affidata deve essere svolta garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza, l'igienicità della struttura e la qualità dei servizi erogati, restando pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della gestione, sia per l'impiego di sostanza nocive nei trattamenti igienici sanitari (anche in ordine alla somministrazione di alimenti e bevande), sia per difetto di sicurezza dell'intero complesso concesso

b) la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni comprese le pertinenze delle aree concesse

c) il taglio dell'erba e di altre piante nelle aree esterne concesse e di una fascia larga tre metri intorno al fabbricato

d) l'approvvigionamento idrico mediante la realizzazione di un pozzo la cui spesa sarà defalcata dal canone di concessione ovvero, nelle more di realizzazione del pozzo, mediante installazione di apposito serbatoio di accumulo.

e) La manutenzione ordinaria dell'area oggetto della concessione

f) l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente all'utilizzazione dell'area ed alla gestione delle attività e dei servizi svolti, compresi i giochi del parco giochi

g) tutti i titoli amministrativi e sanitari (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività

h) il pagamento delle imposte e delle spese relative e conseguenti al contratto di concessione in uso, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione del contratto, nonché quelle per l'esercizio delle attività (ad esempio, la TARI)

i) la sorveglianza e la custodia dell'area affidata 24 ore su 24

Al concessionario spettano gli introiti per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'erogazione di eventuali altri servizi connessi all'attività, nonché l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi pubblicitari sull'intera area concessa.

Art. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE: Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- garantire l'utilizzo dell'intera area concessa e delle attrezzature presenti, indicate nel verbale di consegna - ispezionare, in qualunque momento, l'area concessa ottenendo dal concessionario tutte le informazioni che riterrà opportune

- vigilare sul rispetto degli obblighi del concessionario

- la manutenzione straordinaria dell'area concessa

Art. 7 - GARANZIE: Sarà obbligo dell'assegnatario costituire apposita cauzione per inadempimento degli obblighi contrattuali, compreso il pagamento del canone di concessione

Sarà obbligo dell'assegnatario costituire apposita polizza assicurativa verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione dovrà essere esonerata da responsabilità per eventuali danni e/o infortuni che dovessero verificarsi a persone e/o cose, responsabilità che si intende a carico del conduttore, nonché per mancate acquisizioni di permessi, autorizzazioni, nulla osta, pareri, o altri atti comunque denominati non di specifica competenza di questo Ente

Art. 8 - PENALI: Il Comune, previa comunicazione al concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali nei seguenti casi:

a) in caso di violazione delle prescrizioni, sopra descritte, al precedente punto 5 (ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO), da un minimo di € 50 a un massimo di € 250,00 per infrazione

b) in caso di violazione delle prescrizioni, sopra descritte, al precedente punto 1. (UTILIZZO DEI LOCALI) verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata apertura

Oltre il 5° giorno di mancata prestazione e/o inosservanza anche di uno solo degli obblighi sopra descritti, verrà inviata al concessionario regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla medesima, trascorsi inutilmente i quali si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese sostenute dal Comune per porre rimedio alle inadempienze del concessionario

Art. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE: Il Comune può revocare la concessione per motivate ragioni di ordine pubblico, nonché per inadempimento agli obblighi previsti nel contratto di concessione e sopra descritti.

Inoltre, è causa di revoca l'incuria, la negligenza o l'inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture, compresi i giochi del parco giochi, di competenza del concessionario che abbiano generato il depauperamento dell'immobile e del patrimonio affidato, così come la ripetuta, protratta e immotivata mancata erogazione al pubblico delle prestazioni della concessione.

La revoca comporta l'incameramento del deposito cauzionale.

Costituirà giusta causa di revoca anche la concessione a terzi della concessione e la violazione di subconcessione, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto unitamente al contratto di concessione.

Tempio Pausania, 30.5.2019

RM

Il Dirigente del Settore
dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio
Arch. Giancarmelo Serra

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI RISTORO

IL SOTTOSCRITTO

Cognome:		Nome:	
Data di nascita:		Luogo di nascita:	
Codice fiscale:			
Cittadinanza:			
Residenza:		C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:			N°
Telefono:		Cellulare:	
Fax:		E-mail:	
In qualità di	<input type="checkbox"/> Titolare della ditta individuale	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata	
Denominazione:			
Codice fiscale:		P. I.V.A.:	
Sede legale:		C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:			N°
Telefono:		Cellulare:	
Fax:		E-mail:	
PEC:			

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto e pertanto

DICHIARA

(mettere una crocetta o barrare)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

A) che l'impresa rappresentata ha forma giuridica di:

.....

che la stessa:

è iscritta al n. del registro delle imprese presso la CCIAA di ed esercita l'attività di

B) di essere in regola con gli adempimenti connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008

C) che i soggetti con potere di rappresentanza¹, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica ricoperta

D) che nell'anno antecedente la data di trasmissione della presenza domanda sono cessati dalla carica quali organi di amministrazione i seguenti soggetti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica ricoperta

E) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti, ovvero che il soggetto che richiede l'accreditamento ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. (La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta concorrente o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445 comma 2 Codice Procedura Penale)

F) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:

1. di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 DPR 309/1990, dall'art. 291-quater DPR 43/1973 e dall'art. 260 D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla

¹ Oltre ai direttori tecnici vanno indicati: tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compresi gli institori e i procuratori speciali, i membri degli organi di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; **(art. 80, comma 1, lett. a D. Lgs. 50/2016)**

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; **(art. 80, comma 1, lett. b D. Lgs. 50/2016)**

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile **(art. 80, comma 1, lett. b-bis D. Lgs. 50/2016)**

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; **(art. 80, comma 1, lett. c D. Lgs. 50/2016)**

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; **(art. 80, comma 1, lett. d D. Lgs. 50/2016)**

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 D. Lgs. 109/2007 e ss. mm.; **(art. 80, comma 1, lett. e D. Lgs. 50/2016)**

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014; **(art. 80, comma 1, lett. f D. Lgs. 50/2016)**

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; **(art. 80, comma 1, lett. g D. Lgs. 50/2016)**

(oppure, se presenti) indica, di seguito, tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

2. di non essere incorso in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, D. Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **(art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016)**

3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); **(art. 80, comma 5, lett. c, D. Lgs. 50/2016)**

7) di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del Comune o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio

8) di non aver dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili

9) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura

10) che non è stata oggetto di irrogazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 D. Lgs. 81/2008; **(art. 80, comma 5, lett. f, D. Lgs. 50/2016)**

11) che non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; **(art. 80, comma 5, lett. g, D. Lgs. 50/2016)**

12) che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; **(art. 80, comma 5, lett. h, D. Lgs. 50/2016)**

13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/1999 **(art. 80, comma 5, lett. i, D. Lgs. 50/2016)**

per avere assolto agli obblighi di legge

in quanto non soggetto agli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 L. 68/1999 in quanto l'impresa occupa meno di 15 dipendenti

in quanto

14) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991;

ovvero

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 689/1981.

(art. 80, comma 5, lett. l, D. Lgs. 50/2016)

15) Barrare se del caso:

di trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti da 2) a 12) (*specificare quale*) e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (*il dichiarate dovrà allegare adeguata prova*);

di non doversi applicare le cause di esclusione in precedenza elencate in quanto l'azienda o la società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

16) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. **(art. 80, comma 5, lett. m, D. Lgs. 50/2016)**

17) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 DI Lgs. 159/2011, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

G) alternativamente:

che non si è avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art.1-bis della Legge n.383/2001;

che si è avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso, come previsto dall'art.1-bis della Legge n.383/2001.

H) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara

I) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo oggetto della concessione nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

L) di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsto dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013;

M) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'affidatario;

N) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data della gara d'appalto;

O) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

P) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. 241/1990 – la facoltà di accesso agli atti, il Comune di Tempio Pausania a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Q) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il seguente percorso: www.comune.tempiopausania.ot.it /Amministrazione trasparente/ Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

e

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania, adottato con deliberazione G. C. n. 88 del 8.6.2016, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il seguente percorso: www.comune.tempiopausania.ot.it / Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali /) nonché pubblicato unitamente altri atti di cui alla presente gara (vedasi punto 5.1), e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Patto, pena l'esclusione dalla gara e, in caso di aggiudicazione, la risoluzione del contratto.

R) in ottemperanza a quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2014-2016, approvato con deliberazione G. C. n. 14 del 28.1.2014 del Comune di Tempio Pausania, in caso di aggiudicazione dell'appalto in questione, di astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque dal conferire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Tempio Pausania nei confronti di questa società, nel triennio successivo alla cessazione del servizio

e

ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/01 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente del Comune di Tempio Pausania che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

S) barrare ciò che interessa

dichiara, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, che non vi sono rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado tra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania

oppure

dichiara, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, che vi sono rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado tra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania e precisamente tra: (indicare dati anagrafici)

e

T) dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

U) dichiara di impegnarsi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio

Dichiara infine che l'indirizzo cui trasmettere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara è il seguente: _____

LUOGO E DATA: _____

FIRMA : _____

ALLEGA COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' PERSONALE

N.B.

La dichiarazione **si intende resa** se viene barrata la casella corrispondente. La dichiarazione **si intende non resa** se non viene barrata la casella corrispondente. La **dichiarazione** deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI RISTORO

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ IN VIA/PIAZZA _____

CODICE FISCALE: _____

IN QUALITA' DI _____

DELLA COOPERATIVA _____

CON SEDE A _____

IN VIA/P.ZZA _____

NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE FAX _____

E-MAIL E PEC _____

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. _____

DICHIARA
(mettere una crocetta o barrare)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

A)

di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice degli appalti (D. lgs. 50/2016)

oppure

pur ricadendo nella seguente fattispecie di cui all'art. 80, comma 1;

che il reato è stato depenalizzato

è intervenuta la riabilitazione

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna

la condanna è stata revocata

oppure:

.....

B) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. L, del Codice

C) di non essere incorso in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

LUOGO E DATA: _____

FIRMA : _____

ALLEGA COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' PERSONALE

N.B.

La dichiarazione **si intende resa** se viene barrata la casella corrispondente. La dichiarazione **si intende non resa** se non viene barrata la casella corrispondente. La **dichiarazione** deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI RISTORO

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO

Cognome:		Nome:	
Data di nascita:		Luogo di nascita:	
Codice fiscale:			
Cittadinanza:			
Residenza:		C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:			N°
Telefono:		Cellulare:	
Fax:		E-mail:	
In qualità di		<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata	
Denominazione:			
Codice fiscale:		P. I.V.A.:	
Sede legale:		C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:			N°
Telefono:		Cellulare:	
Fax:		E-mail:	
PEC:			

OFFRE

per la concessione in oggetto il seguente canone annuo di concessione (superiore a € 5.100,00, oltre all'IVA di legge):

€ _____ (in cifre)

dicasi euro _____ (in lettere)

oltre all'IVA di legge.

_____, li _____
(luogo, data) Firma

(timbro e firma leggibile)



Città di Tempio Pausania

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio

Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 10.8.3

CONCESSIONE DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI RISTORO

PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (approvato con deliberazione G. C. n. 88 del 8.6.2016)

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Tempio Pausania adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità e alla sua sottoscrizione.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del comune di Tempio Pausania vigente e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a normadell'art.54 del Dlgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

- 1) L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di

turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3 - Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1) L'Amministrazione aggiudicatrice del Comune di Tempio Pausania, nella persona del Dirigente del Settore dei Servizi al patrimonio e Territorio, del RUP e del DEC:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal vigente Codice comportamento del personale del comune di Tempio Pausania e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. N.165/2001 e ss.mm.), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 - Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

-
- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
- 2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da questa stazione appaltante con apposito regolamento, fermo restando quanto stabilito dai seguenti paragrafi.
- Le sanzioni da applicare saranno individuate in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata, fermo restando quanto disposto dal successivo paragrafo.
- In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che la stazione appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
- 3) La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).
- 4) L'Amministrazione aggiudicatrice - Comune di Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5 - Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Comune di Tempio Pausania e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Tempio Pausania,

Per la Ditta – Sig.

Per il Comune: Il Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio Arch. Giancarmelo Serra
.....

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Tempio Pausania,

Per la Ditta – Sig.

N.

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Provincia di Sassari

Concessione amministrativa del fabbricato e dell'area antistante ubicati

in località Vallicciola per punto di ristoro

L'anno duemiladiciannove addì .. (...) del mese di in Tempio Pausania presso il Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio in via Olbia, con la presente scrittura privata, sottoscritta in forma elettronica, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 e sgg. del Codice Civile, *tra*

Il Comune di Tempio Pausania (Cod. Fisc. e Partita IVA 00253250906) in persona dell'Arch. Giancarmelo Serra, nato a Torino il 09.08.1960, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio giusto decreto sindacale n. 12 del 19.4.2016, di seguito nel presente atto denominato "Comune"; *e*

la ditta, con sede a, in via n. ..., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA di, partita IVA:, nella persona di, nato a il e residente a, codice fiscale: il quale dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Rappresentante Legale della suddetta, e pertanto in nome, per conto e nell'interesse della medesima, di seguito nel presente atto denominato "Concessionario"

Premesso che:

a) con deliberazioni G. C. n. 65 del 30.4.2019 e n. 75 del 24.5.2019, il

Comune di Tempio Pausania ha disposto la concessione amministrativa del fabbricato e area di proprietà comunale in loc. Vallicciola

b) con determinazione del Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio e territorio n. 497 del 24.5.2019 è stato dato avvio alle procedure di gara per l'individuazione dell'assegnatario

c) con determinazione del medesimo Dirigente n. ... del la procedura di gara è stata aggiudicata a che ha offerto un canone annuo di concessione di €, oltre all'IVA di legge

d) con nota prot. n. del è stata trasmessa apposita all'interessato apposita proposta contrattuale accettata dalla stessa con la sottoscrizione del presente atto

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti concordano e stipulano quanto segue:

Art.1 – Oggetto - Il Comune, come sopra rappresentato, concede a
....., che, come sopra rappresentato, accetta, il bene pubblico patrimoniale indisponibile di proprietà comunale ubicato in località Vallicciola composto da un fabbricato in legno con servizi da adibire a punto di ristoro e ufficio informazioni (NCT foglio 207 mappale 31 (parte), avente una superficie lorda di mq. 121 circa) oltre all'area antistante di circa mq. 100, n. 2 parco giochi per bambini non contigui e n. 1 piazzale di sosta, indicati nella planimetria allegata al presente contratto (All. A), da adibire a punto di ristoro e ufficio informazioni alle condizioni stabilite nella presente concessione.

Le condizioni di utilizzo dei locali e dell'area sono disciplinate dal capitolato d'oneri allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale

(all. B).

La struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente noti al concessionario e ritenuti idonei all'uso. La concessione non comprende l'arredamento-attrezzatura con i relativi elettrodomestici.

Dopo la sottoscrizione della presente concessione, il concessionario non potrà invocare motivi su cui fondare rivendicazioni (soprattutto di ordine economico) in relazione allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria o di funzionamento di strutture, impianti, arredi e attrezzature.

Art. 2 – Durata e canone - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sarà rinnovabile per il medesimo periodo per una sola volta.

Le parti possono disdire la presente concessione dandone preavviso mediante PEC, almeno due mesi prima.

Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale.

Il corrispettivo della concessione viene convenuto in €. (euro/...) annui, oltre all'IVA di legge, da corrispondersi in rate trimestrali posticipate di € ciascuna + IVA con scadenza, rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 2019, il canone annuo ammonta a € (in proporzione al numero dei mesi di concessione), da corrispondersi come segue:

- € + IVA entro il

- €. + IVA entro il

- € + IVA entro il

Il Comune rilascerà, a pagamento avvenuto, apposita fattura. A partire dal 2° anno, il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale del 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertate dall'ISTAT.

In caso di ritardato pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati dalla scadenza suddetta fino alla data di effettivo pagamento.

Il mancato pagamento totale o parziale di una rata del canone determinerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, decorsi trenta giorni dal ricevimento di diffida ad adempiere inviata a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Agli effetti di legge, il valore del presente contratto risulta quindi di euro/00.

Potranno essere detratte dal canone di concessione le spese di cui agli artt. 2 e 4 del capitolato d'oneri.

Nei casi suindicati in cui si procederà con emissione reciproca di fattura del valore del canone e della prestazione effettuata, trattandosi di scomputo di prestazioni rispetto ai canoni concessori, il relativo trattamento fiscale sarà riferito all'istituto previsto dall'art. 11 DPR 633/1972, configurandosi la stessa quale operazione permutativa e pertanto esclusa dal regime della scissione dei pagamenti IVA.

In tutti i casi sopra descritti, nulla sarà dovuto al concessionario nel caso in cui il valore delle attività superi quello del canone concessorio.

A specifica garanzia dei canoni dovuti, il concessionario ha costituito apposita polizza fideiussoria, a titolo di cauzione, rilasciata dalla Banca

..... in data (atto) di €., valida fino al e prorogabile di anno in anno. Detta somma verrà incamerata dal Comune nel caso di inadempienza da parte del concessionario.

Art. 3 – Condizioni di utilizzo, manutenzione e destinazione - La struttura oggetto della presente concessione dovrà essere adibita a punto di ristoro per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per le condizioni di utilizzo, le spese, gli oneri a carico del concessionario e quelli a carico del Comune si rimanda agli artt. 1, 4, 5 e 6 del capitolato d'oneri.

Il Concessionario, prima di procedere all'esecuzione di qualunque opera edile, di impiantistica ecc. dovrà presentare apposita istanza corredata dagli elaborati di progetto al Comune che provvederà a valutare il progetto esecutivo. Solo dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del Comune il concessionario potrà procedere ai lavori di completamento dei locali.

Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza del buon padre di famiglia i locali e lo spazio esterno che riceve in concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione, obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali e le modifiche apportate e regolarmente autorizzate.

Il Concessionario si obbliga altresì a reintegrare le attrezzature danneggiate per cause derivanti dal non corretto utilizzo e danneggiamento, anche se imputabili a terzi.

Il Concessionario inoltre assume direttamente o delega a persona fisica o

giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del DPR 412/93 (art. 1.1.o; art. 11.3) con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale.

Rientrano inoltre a carico del Concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

È a carico del Concessionario ogni e qualunque intervento di somma urgenza, eventualmente anche a carattere provvisorio, al fine di assicurare la piena sicurezza dell'immobile e delle attività che si svolgono nel loro interno e pertinenze. Negli altri casi è obbligo del concessionario dare immediata comunicazione al Comune per l'eventuale intervento.

Il Concessionario è inoltre tenuto a provvedere alla denuncia al Comune per il pagamento della tariffa per i rifiuti urbani, a proprio totale carico.

Art. 4 – Responsabilità - Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi, ed in particolare agli utenti della struttura, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, i dipendenti del Concessionario che operano presso i locali e le aree di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Il Concessionario solleva altresì il Comune da qualunque responsabilità per mancate acquisizioni di permessi, autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti comunque denominati non di competenza specifica del Comune medesimo.

Per tutta la durata del presente contratto il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo anche tenendo conto di sistemi di allarme che potranno venire installati, successivamente, a cura del Concessionario, liberando il Comune, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Comune prende atto che il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a €. 1.000.000,00 per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione di quanto previsto dall'art. 1 della presente concessione.

Art. 5 – Divieto di subconcessione - E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

E' fatto quindi espresso divieto al concessionario di affidare a terzi la gestione dell'attività.

Art. 6 – Penali, risoluzione anticipata e revoca - Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 C.C. il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste.

Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento delle penali di cui all'art. 8 del capitolato d'onori.

Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito del contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di

determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di accertamento negativo, il contratto si considera risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione di cui al precedente art. 2 e fatti salvi gli eventuali danni che l'Amministrazione dovesse subire.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa, garantendo lo sgombero dei locali entro 1 mese da tale data. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.

Inoltre, il Comune può revocare la presente concessione nei casi e con le modalità previste nell'art. 9 del capitolato d'onori.

Art. 7 – Controversie - Per ogni eventuale controversia relativa al presente accordo, è competente in via esclusiva il Tar Sardegna, e le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Art. 8 – Spese - Sono a carico del concessionario tutte le spese, imposte e tasse nascenti dal presente contratto, comprese quelle di registrazione, marche da bollo, IVA etc. Il presente contratto riguarda operazioni soggette ad I.V.A. Sono a carico del concessionario anche tutte le imposte e tasse nascenti dal presente atto.

Art. 9 – Domicili contrattuali - A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio in:

Il Comune: P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania

Il concessionario:n. ... -

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune: Arch. Giancarmelo Serra

Per il concessionario: Sig.



Città di Tempio Pausania

SETTORE
SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO

T

Oggetto: Fabbricato denominato “baita – centro servizi” in località Valliciola a Tempio Pausania. Stima canone di locazione.

Per la quantificazione del valore del canone di locazione del fabbricato di proprietà comunale denominato “Baita centro servizi - Valliciola” posto nell'omonima località sul monte Limbara, sono stati assunti come riferimento le quotazioni immobiliari riportate sul sito ufficiale dell'Agenzia del Territorio, per fabbricati ad uso commerciale, in quanto il locale è dotato di divisioni interne ed è strutturato secondo l'ultima destinazione d'uso, cioè a punto di somministrazione cibi e bevande e centro servizi.

Tali valori si riferiscono al periodo 2° semestre 2018.

Al fine della quantificazione finale si dovranno considerare i seguenti aspetti:

- il fabbricato di legno, ad un piano, si trova in località Valliciola, sul monte Limbara, a circa 14 chilometri dal centro di Tempio;
- il fabbricato in oggetto è stato realizzato circa 12 anni fa e sono previsti alcuni lavori di manutenzione;
- il fabbricato è diviso in due ambienti principali, uno di 60 mq e l'altro di quasi 19 mq, oltred una zona retrostante destinata servizi igienici per il pubblico ed un'altra per magazzino e servizi igienici per il personale;
- inoltre, oltre al fabbricato, è compresa la concessione di due aree esterne: una di circa 100 mq, pavimentata, antistante il fabbricato e l'altra destinata ad area giochi
- la superficie lorda interessata dalla concessione, individuata nella planimetria allegata, è pari a circa 121,00 mq
- la superficie lorda del loggiato fronteggiante la baita, pari a circa mq 20,00 pur non rientrando nel canone di locazione/concessione rientra nel contratto di concessione.
- Non è prevista la fornitura idrica, pertanto sarà necessario eseguire un pozzo ed il costo della realizzazione sarà defalcato dal valore del canone di concessione.

I valori delle quotazioni immobiliari riportati dall'Agenzia del Territorio per il comune di Tempio Pausania, per zona periferica, per destinazione:

- commerciale (negozi), di stato conservativo normale e ottimo, presentano un *range* che oscilla tra 6,4 e 8,20 €/mq x mese.

Considerando lo stato di conservazione dei locali il valore che può essere preso a riferimento è quello più basso relativo ad uffici di stato conservativo normale.

Inoltre non entra nel calcolo del valore della locazione la superficie del loggiato esterno fronteggiante la baita, di cui il locatario deve comunque curare la pulizia e la custodia, né l'area esterna pavimentata di circa 100 mq e l'area giochi.

Inoltre all'interno del locale e fuori del fabbricato dovrà essere garantita una postazione per la presenza di due persone inviate dal Comune di Tempio per la promozione turistica del territorio. Inoltre dovrà essere garantita al Comune di Tempio l'installazione all'interno e all'esterno del fabbricato di due bacheche dove inserire materiale per la pubblicità istituzionale e turistica del Comune di Tempio o dal Comune autorizzata.

Pertanto in considerazione del fatto che sono necessari alcuni i piccoli interventi di manutenzione ordinaria (oltre alla pulizia e cura del loggiato e delle aree esterne), considerata la distanza dal centro di Tempio, ed infine considerati gli spazi da garantire al Comune, si ritiene congrua una diminuzione del valore indicato dall'osservatorio immobiliare di circa il 45% a condizione che i lavori di manutenzione e le pulizie del loggiato esterno siano eseguiti a cura e spese del locatario/concessionario che sottoscrive il contratto.

Pertanto il valore di riferimento può essere di $6,4 - 45\% = 3,52$ €/mq al mese.

Il canone di concessione mensile proposto è pari a €/mq/mese $3,52 \times 121,00$ mq = €/mese 425,92 arrotondato a € 425,00 al mese.

Conseguentemente il canone **annuo** risulta essere il seguente:

$€ 425,00 \times 12 = € 5.100,00$.

Tale canone si ritiene che possa essere versato anche in conto servizi da svolgere a favore del Comune.

Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria questi, una volta autorizzati dal comune, potrebbero essere anticipati dal locatario a scomputo del canone di locazione o concessione.


Si resta a disposizione per gli eventuali approfondimenti tecnici e amministrativi e si porgono Cordiali saluti.

Tempio Pausania, 18.04.2019

Dirigente del Settore
Servizi al Patrimonio ed al Territorio
Dott. Arch. Giancarmelo Serra
Firmato digitalmente


PLANIMETRIE

Google Maps Vallicciola
inserimento in mappa



Immagini ©2019 Google, Dati cartografici ©2019 Google 1 km

Google Maps planimetria



Immagini ©2019 Google, Dati cartografici ©2019 Google 10 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



panoramica – area antistante la baita e area giochi



particolare ingresso alla baita



area giochi